

## COMUNICATO STAMPA

### **Errori nei versamenti delle imposte Nel “termine lungo”, ravvedimento e sanzioni solo sul non versato Acquiescenza: ininfluenti i piccoli errori**

Saldo e primo acconto Irpef, Ires e Irap, versati nel “termine lungo” (cioè, entro i 30 giorni successivi alla scadenza) in misura inferiore a quanto dovuto non sono considerati interamente tardivi. Ne consegue che sia le eventuali sanzioni in caso di controlli (30%) sia quelle ridotte previste per il ravvedimento operoso, vanno calcolate solo sull’importo residuo non pagato, senza distinzione fra imposta e maggiorazione dello 0,40%. Acquiescenza non pregiudicata per il contribuente che, in sede di versamento, commette un errore materiale o di calcolo di lieve entità. Infatti, per salvaguardare i comportamenti dai quali traspaia la sua intenzione di utilizzare le norme che gli consentono di definire in via agevolata la situazione, l’acquiescenza si considererà valida, a patto che provveda a integrare le somme mancanti. Sono questi i principali chiarimenti forniti dalla circolare n.27/E di oggi, che, attraverso pratici esempi, indica al contribuente come sanare gli errori nei versamenti.

**Errori nel termine lungo, versamenti comunque tempestivi** - Il versamento “insufficiente” delle imposte entro il termine lungo non viene trattato dal Fisco come tardivo *tout court*: quindi, applicazione della sanzione non sull’intero ammontare del tributo ma solo sulla differenza tra quanto versato e quanto dovuto (imposta + maggiorazione dello 0,40%). Per evitare le sanzioni in misura piena (cioè, del 30%), il contribuente può, in ogni caso, ricorrere al ravvedimento operoso. La circolare si sofferma anche su queste ipotesi, chiarendo che gli errori di calcolo non rendono il ravvedimento totalmente inefficace.

**Versamento carente, ravvedimento efficace** - Il contribuente che si accorge di aver commesso un errore ha a disposizione due scadenze per mettersi in regola attraverso l’istituto del ravvedimento operoso, a patto che l’Amministrazione finanziaria non abbia già iniziato un’attività di controllo.

Potrà, cioè, versare tributi e relativi interessi entro i 30 giorni successivi alla scadenza, beneficiando così dell’agevolazione della sanzione ridotta al 3% dell’importo versato in ritardo, oppure entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione; in questo caso, la sanzione passa al 3,75%. La circolare ha precisato che la sanzione e/o gli interessi versati in misura inferiore al dovuto rendono comunque il ravvedimento perfezionato, con riferimento alla parte dell’imposta - comprensiva o meno della maggiorazione a seconda della data dell’originario versamento - proporzionata a quanto pagato.

**Per i piccoli errori di versamento in caso di acquiescenza si può integrare** – In linea con i principi di economicità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, l’acquiescenza all’avviso di accertamento si perfeziona anche quando il pagamento è

insufficiente, purché la differenza, poi integrata, dovuta a errori materiali o di calcolo, sia lieve, così da evidenziare la volontà del contribuente di definire la situazione.

Il testo della circolare è disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate - [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) - all'interno della sezione "Normativa e prassi".

**Roma, 2 agosto 2013**